

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 088/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 novembre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonio Patierno, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) **RICORSO DEL SIG. DAVIDE TORCHIA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 7, REGOLAMENTO F.I.G.C. AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 585/641PF11-12 GT/DL DEL 27.7.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 23.10.2012)**

2) **RICORSO DEL CALCIATORE FABIO FORMATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19, COMMA 1 E 2, E 33 N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO FIGC AGENTI DI CALCIATORI, (NOTA N. 585/641PF11-12 GT/DL DEL 27.7.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 33/CDN del 23.10.2012)**

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), come sopra rispettivamente proposti dal sig. Davide Torchia e dal calciatore Fabio Formato, li accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
(Italo Pappa)

Publicato in Roma il 12 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete